

Istituto Autonomo Case Popolari

Comprensorio di Acireale - VIA DEGLI ULIVI, 19 ACIREALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 284

OGGETTO: Fondo risorse decentrate - COSTITUZIONE FONDO DIPENDENTI ANNO 2023.

L'anno 2023 Il giorno 18 del mese di Dicembre

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO che con Deliberazione Commissariale n. 30 del 30/10/2023 è stata nominata la Delegazione di parte datoriale, nella persona dell'Avv. Maria Trovato;

PRESO ATTO che con Deliberazione Commissariale n. 32 del 23/10/2023 sono stati impartiti gli indirizzi per la Costituzione del Fondo 2023 e indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa per il triennio giuridico 2023/2025 ed economico 2023 del personale del comparto Funzioni Locali;

PRESO ATTO:

del disposto dell'art. 1, co. 236, Legge n. 208/2015: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

del disposto dell'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017: *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, stabilisce al co. 3 che: *“fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente*

variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

ATTESO che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse stabili e variabili del fondo per l'anno 2023, al fine di consentire la puntuale liquidazione mensile, al personale avente diritto, degli istituti del salario accessorio previsti dal C.C.N.L. attualmente in vigore e dall'accordo integrativo decentrato;

VISTO il CCNL sottoscritto in data 16 novembre 2022, ed in particolare l'art. 79, co. 1 e 2 ai sensi del quale:

“1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

- a) risorse di cui all'art. 67, co. 1 e co. 2, lett. a), b), c), d), e), f), g) del [CCNL 21 maggio 2018](#);*
- b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1° gennaio 2021, si applica quanto previsto al co. 5;*
- c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;*
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.*

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, co. 1 nella parte stabile di cui al co. 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

- a) risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. a), b), c), d), f), g), j), k) del [CCNL 2015-2018](#);*
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;*
- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, co. 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al [D.Lgs. n. 219/2016](#);*
- d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del [CCNL 1° aprile 1999](#);*

VISTO l'art. 80, co. 1 e 2 del CCNL sottoscritto in data 16 novembre 2022, riguardante l'utilizzo del Fondo risorse decentrate, in base al quale:

“1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) co. 3, lett. b), e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del [CCNL del 22.01.2004](#); incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, co. 7, secondo periodo, del [CCNL del 14.09.2000](#) e di cui all'art. 6 del [CCNL del 5.10.2001](#); indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, co. 4, del [CCNL del 6.07.1995](#). Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, co. 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del co. 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;*
- b) premi correlati alla performance individuale;*
- c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;*
- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, co. 1 del [CCNL del 14 settembre 2000](#);*
- e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art 84 (Indennità per specifiche responsabilità) del presente CCNL;*
- f) indennità di funzione di cui all'art. 97 ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 100;*
- g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. c) del [CCNL del 21 maggio 2018](#) ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter del [CCNL 21 maggio 2018](#);*
- h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. f) del [CCNL 21 maggio 2018](#), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del [CCNL del 14 settembre 2000](#);*
- i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. g) del [CCNL 21 maggio 2018](#) e, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;*
- j) differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili;*
- k) risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 82, comma 2.*

ATTESO che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse stabili e variabili del fondo per l'anno 2023, al fine di consentire, al personale avente diritto, l'applicazione degli istituti del salario accessorio previsti dal C.C.N.L. attualmente in vigore e dall'accordo integrativo decentrato;

EVIDENZIATO che l'art. 78, del CCNL 16 novembre 2022 prevede che:

“3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell'art. 13, co. 1 (Norme di prima applicazione), il personale in servizio è automaticamente reinquadrato nel nuovo sistema di classificazione secondo la Tabella B di Trasposizione tra vecchio e nuovo inquadramento, con attribuzione, in prima applicazione:

- a) degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a quanto stabilito al co. 1;*
- b) del valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle*

progressioni economiche di cui all'art. 16 del [CCNL 21 maggio 2018](#), mantenuto a titolo di "differenziale stipendiale";

4. Il "differenziale stipendiale" di cui al co. 3, lett. b) non pregiudica l'attribuzione degli ulteriori "differenziali stipendiali" di cui all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) del presente CCNL che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso.

5. Con la stessa decorrenza di cui al co. 3, cessano di essere corrisposte le posizioni economiche previste nell'ambito del previgente sistema di classificazione professionale;

PRESO ATTO che il fondo è stato integrato con le risorse connesse all'applicazione dell'art. 78 di cui sopra relativamente sia al mantenimento delle P.E.O. ante CCNL 2019-2021 (vedasi anche art. 80, co. 1, del CCNL 2019-2021) sia all'attribuzione degli ulteriori "differenziali stipendiali" di cui all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) del CCNL 2019-2021;

PRESO ATTO che la contabilizzazione degli impegni relativi al trattamento accessorio premiante ed a tutte le indennità legate al risultato o, in generale, a tutti gli istituti del fondo che risultano esigibili nell'anno seguente a quello di registrazione dell'impegno di spesa, sono state registrate con FPV, ovvero nell'anno 2023 sarà liquidata la produttività 2022 (fpv anno 2022 – impegni anno 2023 coperti da fpv) e nell'anno 2023 è stata impegnata la parte del fondo esigibile nell'anno 2023 (comparto, progressioni ...) e destinata la quota riguardante il trattamento accessorio da liquidare all'esercizio successivo (2024), con la costituzione del fondo pluriennale vincolato, il cui utilizzo ha permesso di coprire tali spese nell'anno 2024;

RICHIAMATI:

- l'art 11 del d.lgs. 135/2018: "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

- l'art 79, comma 6 del Ccnl 2019/2021: "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";

VISTO il comma 526 dell'art. 1, legge 205/2017 che specifica che gli incentivi previsti per le funzioni tecniche come indicate dall' art. 113 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016), come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 56/2017, fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria n. 14/2018PAR con la quale si esclude il fondo per le funzioni tecniche previsto al comma 2 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 dal computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 23 del d.lgs. 75 del 2017;

TENUTO CONTO che a seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL 2016/2018 comparto enti locali, le indennità per posizioni organizzative e le indennità di risultato, fuoriescono dal fondo e vengono acquisite al bilancio dell'Ente, e che tali indennità ammontano a € 50.354,23.

RILEVATO che con verbale del 30/11/2023 la Delegazione Trattante ha stabilito l'incremento di € 4.042,89 delle somme stanziare per le Elevate Qualificazioni, somma

finanziata dal Fondo Efficienza Servizi nel rispetto del limite dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017.

VISTO il prospetto elaborato dal Servizio Ragioneria per la quantificazione delle risorse decentrate destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale non dirigente anno 2023, come da prospetto allegato "A" alla presente Determinazione;

FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL COMPARTO ANNO 2023 DELLO I.A.C.P. COMPENSORIO DI ACIREALE

FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI	2016	2023	2023 somme non soggette al limite
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	€ 81.510,91	€ 75.018,37	
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).			€ 582,40
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).			€ 208,65
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 4 del CCNL 2001 c. 2 - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).		€ 4.876,69	
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	-€ 9.169,82	-€ 9.169,82	
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e alte professionalità, compreso il risultato, per gli enti con la dirigenza.	-€ 50.354,23	-€ 50.354,23	
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio).			€ 591,50
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022.			€ 396,50
Art. 79 c. 1-bis CCNL 2022 differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3.			€ 2.715,84
SOMMA RISORSE STABILI	€ 21.986,86	€ 20.371,01	€ 4.494,89
		€ 24.865,90	
FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE			
Art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 2022 Un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL.		€ 5.391,81	

Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti.			€ 5.772,93
Art. 80 c. 1 CCNL 2022 , Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	€ 9.427,54		€ 1.446,78
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale.			€ 154,08
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022.			€ 1.765,40
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum annualità 2022.			€ 154,08
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE		€ 5.391,81	€ 9.293,27
CALCOLO DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL SALARIO ACCESSORIO	2016	2023	
<i>Fondo posizioni e risultato Elevate Qualificazioni</i>	€ 50.354,23	€ 54.397,12	
<i>Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016.</i>	€ 21.986,86	€ 25.762,82	
<i>Totale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016.</i>	€ 72.341,09	€ 80.159,94	
<i>Art. 23 c. 2 dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016.</i>		-€ 7.818,85	€ -
<i>Fondo posizioni e risultato Elevate Qualificazioni</i>	-€ 50.354,23	-€ 54.397,12	
<i>Somme disponibili soggette al limite</i>	€ 21.986,86	€ 17.943,97	
<i>Somme disponibili non soggette al limite</i>	€ 9.427,54		€ 13.788,16
Totale somme disponibili	€ 31.414,40	€ 17.943,97	€ 13.788,16
		€	31.732,13

RILEVATO che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere alla rideterminazione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023 nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

COSIDERATO che il Collegio Straordinario dei Sindaci con verbale n. 13 del 18/12/2023 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di Determinazione avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate - COSTITUZIONE FONDO DIPENDENTI ANNO 2023";

D E T E R M I N A

- di APPROVARE la costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2023, come da prospetto del Servizio di Ragioneria, nella seguente misura e nel rispetto delle seguenti vigenti disposizioni in materia:

Parte stabile al netto delle decurtazioni e delle P.O.	€ 17.943,97
Parte variabile	€ 13.788,16
Totale fondo	€31.732,13

2. QUANTIFICARE le somme destinate al fondo delle risorse decentrate stabili 2023 non soggette a contrattazione in €. 12.294,46 (da corrispondere ai dipendenti per le medesime voci nell'anno), così suddivise:

Art. 80 c. 1 CCNL 2022, art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22.01.2004 Indennità di comparto.	€ 3.351,75
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, art. 78 c. 3 lett b) CCNL 2022 Differenziale stipendiale storico non riassorbibile.	€ 8.942,71

f.to Il Responsabile del Servizio Ragioneria

(Dott.ssa Bonnano Lucia)

f.to Il Direttore Generale

(Avv. Maria Trovato)

